CAMERA DEI DEPUTATI N. **2251**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla legge 6 marzo 1987, n. 89, e altre disposizioni in materia di acquisto e detenzione di armi da fuoco e di rilascio della licenza di porto d'armi

Presentata il 17 febbraio 2025

Onorevoli Colleghe e Colleghi ! – Puntualmente la cronaca nera ci riporta tragedie dovute all'uso di armi da fuoco. In ognuna di queste occasioni molti chiedono di rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi per i privati e di rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale di chi è in possesso di armi.

La tracciabilità delle armi in Italia è disciplinata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, ed è garantita attraverso il Centro elaborazione dati (Ced) interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in relazione al quale è prevista l'adozione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 104 del 2018, di un decreto volto a disciplinare il sistema informatico per la messa in rete di questi dati, al fine di supportare le Forze dell'ordine e le autorità competenti nelle operazioni di tracciamento degli armamenti.

Solo recentemente grazie a un'inchiesta della redazione di *Sky Tg 24* è stato svelato il dato complessivo ufficiale relativo ai detentori di armi ossia tutti coloro che hanno in casa almeno un'arma denunciata, a prescindere dal fatto che siano titolari di un porto d'armi in corso di validità; la cifra fornita, pari a 4.659.082 cittadini detentori, è relativa al 2023 e proviene dal Ced interforze, il sistema di elaborazione dati nel quale vengono inseriti, ormai dall'inizio degli anni ottanta, tutti i passaggi di proprietà relativi alle armi legalmente detenute.

Il Ministero dell'interno ha fornito anche il dato dei detentori risalente al 2019, evidenziando che a quella data erano quasi

4,8 milioni e che, quindi, in questi anni c'è stato un calo. Tale diminuzione può essere dovuta in parte ai decessi verificatisi nel periodo dell'epidemia di COVID-19 e in parte al lento, ma in atto da anni, processo di diminuzione della cultura venatoria in Italia da cui deriva il calo del numero di cacciatori. Tale dato risulta piuttosto interessante, anche se occorre evidenziare come il sistema Ced interforze presenti alcune criticità metodologiche: in alcuni casi coloro che detengono armi da prima della sua entrata in funzione e non hanno mai acquistato o ceduto un'arma nel frattempo non risultano censiti e, in altri casi, le armi possono risultare intestate a soggetti che in realtà le hanno già cedute tutte da alcuni anni. Al di là di queste eventuali imprecisioni, il numero di detentori di armi fornito dal Ministero dell'interno nel 2023 risulta circa il quadruplo rispetto agli attuali titolari di un porto d'armi (4.659.082 cittadini detentori di armi a fronte di 1.174.233 titolari di porto d'armi). I dati evidenziano come i possessori di armi rappresentino, circa, il 10 per cento della popolazione italiana adulta; numeri non così lontani da quelli che erano state le stime dello *Small arms survey* che, nel 2007, aveva indicato nel 12 per cento il tasso di possesso di armi tra i cittadini italiani.

In questa legislatura, il Governo ha presentato un disegno di legge (atto Camera 1660), approvato in prima lettura alla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato 1236), che all'articolo 28 prevede la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di portare armi, anche senza la dovuta licenza e anche al di fuori degli orari di servizio. Ad avviso dei proponenti, si tratta di una previsione eccessivamente permissiva, in quanto non prevede alcuna specifica relativa ai soggetti destinatari, che si configura come tentativo di andare oltre ai protocolli e che sembra voler avvicinare il nostro Paese al modello americano, dove la facilità dell'accesso alle armi è cosa comune: La norma appare quindi palesemente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, potendo configurare il riconoscimento di un esercizio della funzione di pubblica sicurezza in forma privata. È una disposizione che non si giustifica sulla base di dati allarmanti, ma sulla percezione mediatica della criminalità percepita.

Ferma restando la piena legittimità di portare armi da parte degli agenti di pubblica sicurezza quando sono in servizio, l'estensione del porto e uso di armi e strumenti atti a offendere anche fuori dal servizio e senza nessun tipo di controllo si spiega solo nella logica di uno « Stato di polizia », visto che già la normativa vigente consente al personale di polizia di portare sempre l'arma, anche in borghese. Fuori servizio, l'agente di pubblica sicurezza ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di qualsiasi cittadino (pena la violazione « verso l'alto » del principio di uguaglianza).

Nel nostro Paese è incredibile il divario tra sicurezza reale e percepita, studi criminologici e dati statistici avallano questa affermazione. Oggi l'Italia è il Paese più sicuro dell'Unione europea: nel 2020 ci sono stati 271 omicidi (di cui 112 femminicidi), con un tasso dello 0,45 per ogni 100.000 abitanti. Seguono Austria, Grecia, Portogallo e Spagna, con un tasso dello 0,7, Olanda e Polonia con lo 0,8, Germania con l'1, Regno Unito con 1,2, Francia con 1,3, Estonia con 2,2, Ungheria con 2,5, Lettonia con 4,2, Russia con 9,2. Nel mondo, per grado di sicurezza, l'Italia è seconda solo al Giappone, che ha un tasso dello 0,3.

Non ci prepariamo alla guerra, ma i quasi 5 milioni di armi in possesso dei cittadini, il quadruplo rispetto ai detentori di porto d'armi, rappresentano un vero campanello d'allarme per la sicurezza pubblica: neppure la Resistenza partigiana ne vedeva tante in circolazione.

Con la presente proposta di legge si vogliono modificare le disposizioni che regolano il porto d'armi, affinché ne sia effettivamente motivata la necessità di acquisto e di detenzione, siano definite le tipologie e sia limitato il numero di armi e munizioni detenibili, siano effettuati *test* psicoattitudinali, anche per i rinnovi, da cui risulti l'idoneità alla detenzione delle armi e sia obbligatorio stipulare un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Si prevede, dunque, che alla richiesta per il porto d'armi e per il suo rinnovo debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato da una commissione medica; nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è revocata. Si rafforza l'obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all'ufficio di pubblica sicurezza prevedendone l'esecuzione contestuale e non mensile, com'è invece attualmente disposto. Si prevede, inoltre, una tempestiva ed efficace comunicazione della vendita e della detenzione delle armi ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche se cessata, e, proprio per garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 104 del 2018, l'effettiva tracciabilità delle armi presenti nel territorio e permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, si prevede che il Ministro dell'interno adotti, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche di dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , rilasciato ai sensi dell'articolo 1-*bis* »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis* – *1*. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e uno specialista in psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psicocomportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone l'immediata revoca ».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: « mensilmente » è sostituita dalle seguenti: « contestualmente alla vendita o all'acquisto »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 6 marzo 1987, n. 89 »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva »;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche di dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del

Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

Art. 5.

(Tipologia e limite di armi e di munizioni detenibili)

1. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i tipi di armi da fuoco e di munizioni che possono essere detenuti secondo le seguenti categorie:

a) armi per difesa personale all'interno dell'abitazione o di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, in numero non superiore a tre armi comuni e a cinquanta cartucce;

b) armi per uso sportivo, in numero non superiore a quattro e senza detenzione privata di munizioni;

c) armi da caccia, in numero non superiore a cinque e a trecento cartucce sia spezzate sia a palla.

2. Le armi per uso sportivo sono custodite esclusivamente presso le strutture dell'Unione italiana tiro a segno o delle associazioni o società sportive di tiro affiliate ad una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 6.

(Obbligo di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi)

1. Tutti i detentori di armi da fuoco, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano una apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile.

2. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione di cui al comma 1 è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

3. Chiunque detiene armi da fuoco senza aver stipulato la polizza di assicurazione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.



19PDL0129590